Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 5 ottobre 1936 - ANNO XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1936-XIV, n. **1743.**

Emissione di un prestito redimibile 5 % ed applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla emissione di un nuovo prestito pubblico per valorizzare la Vittoria conseguita in Africa Orientale, e per procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza nazionale;

Ritenuta altresì la urgente necessità di assicurare il servizio e la estinzione di tale prestito;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, istitutiva della imposta sui fabbricati, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2722;

Vista la legge 11 luglio 1929, n. 1260;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Vista la legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, da iscriversi nel gran libro del Debito Pubblico, fruttante l'interesse annuo di lire 5 per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1° gennaio 1937-XV, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile nel Regno e nelle Colonie a rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Il prestito sarà ammortizzabile nel periodo di 25 anni a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

L'ammortamento del prestito considerato nel precedente comma avrà luogo, secondo il piano allegato al presente decreto, mediante rimborso per sorteggi annuali.

Art. 2. — I titoli del prestito creato con il presente decreto saranno offerti in pubblica sottoscrizione al prezzo di emissione, pari al valore nominale, con le norme che verranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

A tale sottoscrizione sono peraltro tenute le persone fisiche e gli enti di qualsiasi natura che siano possessori di terreni e di fabbricati situati nel Regno, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo successivo.

Art. 3. — Non sono tenuti alla sottoscrizione:

1) Lo Stato per tutti i suoi beni, compresi quelli destinati a dotazione della Corona; le Amministrazioni dirette dello Stato; gli Stati esteri per i beni che essi possiedono nel Regno;

2) Il Partito Nazionale Fascista e gli Enti e le Opere da esso dipendenti;

3) Le Provincie ed i Comuni;

4) Gli istituti ed enti di beneficenza od aventi semplici fini assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti;

5) Gli istituti pubblici di istruzione; i corpi scientifici; le Accademie e le Società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri; la Croce Rossa; la Lega Navale Italiana;

6) Gli enti ecclesiastici aventi semplici scopi di culto o di beneficenza;

7) Gli enti ed istituti per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni; le cooperative edilizie ammesse a fruire del contributo dello Stato.

Art. 4. — Sono tenuti alla sottoscrizione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 le ditte, persone fisiche od enti, quali risultano in ciascun articolo dei ruoli della imposta sui terreni e di quella sui fabbricati pubblicati nell'anno 1937-XV e seguenti per il tributo dell'anno stesso.

Tuttavia, quando risulti agli uffici o sia dimostrato dagli interessati che le partite catastali non sono intestate ai reali possessori, sono tenuti questi ultimi alla sottoscrizione.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, le ditte debbono essere considerate per sè stanti, quali risultano da ciascun articolo di ruolo, indipendentemente dai cumuli di redditi che per le ditte stesse o per i singoli componenti di esse possono verificarsi con altri articoli di ruolo.

Art. 5. — Sono tenuti alla sottoscrizione anche i possessori di terreni o di fabbricati i cui redditi siano temporaneamente esenti da imposte reali, o che siano soggetti ad un tributo sostitutivo delle imposte stesse.

Sono del pari tenuti i possessori dei beni immobili i cui redditi sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile ai sensi del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2722, della legge 11 luglio 1929, n. 1260, e dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, nonchè coloro che abbiano effettuati investimenti immobiliari in opere non ancora ultimate o non ancora suscettibili di reddito.

Art. 6. — La somma che ciascun possessore di beni immobili è tenuto a sottoscrivere al prestito è stabilita nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile.

La valutazione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi risultanti dai ruoli delle imposte fondiarie per il 1937-XV.

Per i terreni ed i fabbricati indicati all'art. 5, la valutazione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi già risultanti da normali e definitivi atti di accertamento ai fini delle rispettive imposte dirette; in mancanza si provvede ad apposito accertamento del reddito.

Per gli investimenti in opere non ultimate o non ancora suscettibili di reddito si tiene conto delle somme investite o dei prezzi correnti alla data del presente decreto.

Art. 7. — La valutazione del valore dei beni immobili indicata all'articolo precedente è eseguita:

1) per i terreni, sulla base dell'estimo catastale soggetto od assoggettabile alla imposta fondiaria moltiplicato pel coefficiente fisso di 3,66 e capitalizzato al tasso del 100 per 5.

2) per i fabbricati, sulla base del reddito imponibile soggetto od assoggettabile alla relativa imposta, capitalizzato al tasso del 100 per 5.

Art. 8. — Dal valore dei beni immobili valutato nei modi stabiliti dal presente decreto i sottoscrittori hanno il diritto di chiedere la detrazione dell'ammontare dei crediti ipotecari gravanti i beni stessi nella somma effettiva dovuta alla data del 1° gennaio 1937-XV, alle seguenti condizioni:

1) che l'ipoteca sia stata regolarmente iscritta anteriormente alla data del presente decreto;

2) che sia dimostrata l'incrづenza della ipoteca agli immobili ai quali si riferiscono le partite catastali riguardanti ciascuna ditta iscritta nei ruoli delle imposte fondiarie;

3) che il reddito derivante dai crediti suddetti risulti accertato o denunciato agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, agli Uffici delle imposte territorialmente competenti, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 9. — Sono esenti dalla sottoscrizione le ditte per le quali il valore degli immobili valutato ai sensi del presente decreto non raggiunga le lire diecimila.

Agli effetti della determinazione del limite indicato al comma precedente si tiene conto del cumulo dei redditi immobiliari iscritti a nome della stessa persona od ente. Per la determinazione delle quote da sottoscrivere si applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'art. 4 sempre che il cumulo non sia necessario per quote che separatamente considerate non raggiungano il minimo di sottoscrizione.

Per i valori superiori a lire diecimila le frazioni che, con l'applicazione dell'aliquota stabilita dall'art. 6, portano ad una sottoscrizione inferiore a lire cinquanta sono trascurate e le frazioni che portano ad una sottoscrizione superiore alle lire 50 sono arrotondate a lire 100.

Art. 10. — E' istituita a decorrere dal 1° gennaio 1937-XV, e per la durata di 25 anni, una imposta straordinaria immobiliare.

Sono soggetti alla detta imposta i possessori di terreni e di fabbricati indicati agli articoli 2, 4 e 5, salvo le esenzioni di cui all'articolo 3.

Il provento della imposta straordinaria immobiliare è devoluto ad assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito autorizzato dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 11. — Nella prima applicazione della imposta straordinaria immobiliare la determinazione delle ditte ad essa soggette è eseguita secondo le disposizioni degli articoli 4, 5 e 9 del presente decreto.

Art. 12. — L'imposta è applicabile nella misura annua del 3,50 per mille dei valori immobiliari valutati secondo le norme degli articoli 6, 7 ed 8 del presente decreto.

Art. 13. — La determinazione delle somme che ciascuna ditta è tenuta a sottoscrivere al prestito spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Questi, trascorso il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 8, compileranno ruoli speciali riscuotibili in sei rate bimestrali eguali.

Art. 14. — Agli Uffici delle imposte dirette spetta la determinazione delle somme da sottoscrivere anche in confronto dei possessori di immobili indicati all'art. 5.

L'accertamento dei redditi da prendersi a base della determinazione suddetta è eseguito secondo le norme vigenti per la imposta sui fabbricati, a meno che, per i terreni, i relativi estimi non risultino già definitivamente valutati dagli organi competenti.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i possessori dei beni immobili indicati all'art. 5, debbono presentare apposita dichiarazione ai competenti uffici delle imposte dirette entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Per tali dichiarazioni si applicano le norme e penalità del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 15. — Per le sottoscrizioni disposte dal presente decreto, l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni fino al 90% dell'ammontare rispettivo, all'interesse annuo non superiore al 5 % comprese le spese e le commissioni.

Per tali sottoscrizioni anche gli Istituti di credito e le Banche di Diritto pubblico, nonchè gli altri Istituti di credito che saranno designati con decreto del Capo del Governo, potranno concedere crediti ed anticipazioni al tasso massimo di interesse sopra indicato ed a tutte le altre condizioni previste dal presente decreto.

Crediti ed anticipazioni debbono essere concessi solo su domanda delle ditte interessate, corredata da certificato dell'Ufficio delle imposte competente, recante l'intestazione completa della ditta, gli estremi della iscrizione a ruolo, la quota di sottoscrizione stabilita.

Le somme debbono essere dall'Istituto versate all'esattore delle imposte dirette che ha in carico la riscossione della quota contro quietanze da utilizzare per il ritiro del certificato provvisorio secondo quanto è disposto dal successivo art. 20.

Per tutti gli atti inerenti alle operazioni di credito sopra accennate e relative rinnovazioni, in sostituzione delle imposte di registro e di bollo e surrogatorie, si applica la tassa fissa di bollo di lire una da corrispondersi sul primo atto delle operazioni medesime.

Art. 16. — Per la risoluzione delle controversie per l'applicazione del presente decreto valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati.

Ove, in dipendenza dell'accoglimento dei ricorsi degli interessati, debba procedersi alla restituzione di quote di sottoscrizione, ad essa si provvederà, insieme con i relativi interessi, a favore del sottoscrittore ovvero dell'Istituto sovventore con le norme stabilite per la restituzione delle quote d'imposta riconosciute indebite.

Art. 17. — Per la riscossione dei ruoli speciali di sottoscrizione e dei ruoli della imposta straordinaria immobiliare si applicano le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico dei contribuenti morosi.

Il versamento delle quote di sottoscrizione può essere fatto direttamente in Tesoreria per disposizione dell'Intendente di finanza sia d'ufficio che su domanda del contribuente.

Per le quote relative alle sottoscrizioni il credito della Finanza ha privilegio speciale per l'intero ammontare delle quote stesse sugli immobili cui esse si riferiscono, salvi sempre i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il privilegio è trasferito all'Istituto bancario, nonchè all'Istituto di emissione, nel caso di anticipazione, limitatamente all'ammontare del credito o dell'anticipazione e fino alla estinzione di questi.

Art. 18. — Gli obblighi e le condizioni dell'esattore e del ricevitore provinciale per la riscossione delle quote di sottoscrizione saranno disciplinati con le norme di applicazione da emanarsi in forza dell'art. 23 del presente decreto.

Art. 19. — Il diritto della Finanza di iscrivere a ruolo le quote di sottoscrizione si prescrive col 31 dicembre 1939.

Quando trattisi di quote relative agli immobili indicati all'art. 5, il diritto della Finanza di accertare i redditi stessi si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, ed il diritto di iscrivere a ruolo si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i redditi furono definitivamente accertati.

Per la imposta straordinaria immobiliare il diritto di iscrizione nei ruoli è limitato alla imposta dell'anno in corso e dei due precedenti.

Art. 20. — Avvenuto l'integrale pagamento delle quote iscritte a ruolo, e sulla base della quietanza dell'esattore, le Sezioni di R. Tesoreria rilasciano al possessore delle quietanze stesse, previo il conguaglio degli interessi, un certificato provvisorio da commutare poi in titolo definitivo.

Quando il versamento è eseguito da un Istituto di credito, ai sensi dell'art. 15, il certificato provvisorio ed il titolo definitivo debbono essere consegnati all'Istituto stesso, il quale ha su di essi garanzia reale fino alla estinzione della sovvenzione concessa.

I sottoscrittori al prestito redimibile possono ottenere il riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare istituita con l'art. 10 a condizione che il pagamento dell'imposta riscattata venga eseguito con titoli del prestito stesso. Le modalità e condizioni saranno determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 21. — Al prestito autorizzato col presente decreto sono estese tutte le disposizioni di legge che regolano il gran libro e il servizio del Debito Pubblico in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel decreto stesso.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite di debito pubblico. Essi fruiscono altresì delle agevolezze consentite ai titoli del redimibile 3,50 % dal titolo II del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, in materia di costituzione di depositi cauzionali e di rinvestimento di capitali, nonchè delle esenzioni da tassa di registro, per donazioni e dalla tassa di successione previste dal titolo predetto per i trasferimenti in forza di atti tra vivi, a titolo gratuito e per successione, e per le costituzioni di doti.

Art. 22. — Le ricevute, i certificati provvisori ed i trasferimenti di essi, i titoli definitivi, da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo e di concessione governativa.

Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione, sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

Le inserzioni, gli avvisi riguardanti la presente operazione, sui giornali e riviste, sono esenti da qualsiasi tassa.

Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia della presente operazione e delle sue condizioni. Alle affissioni stesse si applicheranno le disposizioni concernenti gli atti delle pubbliche amministrazioni ed i manifesti elettorali.

La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in franchigia, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tal uopo stabilite.

Art. 23. — Con decreti reali, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate tutte le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, e saranno stabilite le caratteristiche dei nuovi titoli e la loro ripartizione in tagli.

Art. 24. — E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per la fabbricazione, l'emissione, la consegna dei certificati provvisori e dei titoli definitivi considerati in questo decreto, e in genere per tutte le spese dipendenti dalla presente operazione.

Art. 25. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza della attuazione del presente decreto.

Art. 26. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 27 — MANCINI.

Piano di ammortamento per l'estinzione di un miliardo di capitale, in 25 anni, al saggio del 5 per cento annuo.

Anni	Capitale da estinguere annualmente
1938	20.000.000
1939	20.000.000
1940	25.000.000
1941	25.000.000
1942	25.000.000
1943	25.000.000
1944	30.000.000
1945	30.000.000
1946	30.000.000
1947	30.000.000
1948	35.000.000
1949	35.000.000
1950	35.000.000
1951	40.000.000
1952	40.000.000
1953	45.000.000
1954	45.000.000
1955	50.000.000
1956	50.000.000
1957	55.000.000
1958	55.000.000
1959	60.000.000
1960	60.000.000
1961	65.000.000
1962	70.000.000
	1.000.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744.

Istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, riguardante la limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle società commerciali, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 573;
Ritenuta l'urgente necessità di provvedere a regolare il trattamento tributario degli utili delle società commerciali tanto in relazione alle esigenze del bilancio dello Stato quanto per il fine di tutelare l'avvenire delle società commerciali per rafforzarne le condizioni patrimoniali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre l'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri delle società commerciali di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, ed in genere di tutti gli enti che abbiano fini industriali o commerciali, escluse le aziende municipalizzate, sarà applicata sui redditi distribuiti una imposta straordinaria progressiva nella misura seguente:

5 % sulla parte di redditi distribuiti oltre il 6 e fino al 7% del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio;
10% sulla parte di redditi distribuiti oltre il 7 e fino all'8%;
25% sulla parte di redditi distribuiti oltre l'8 e fino al 10%;
35% sulla parte di redditi distribuiti oltre il 10 e fino al 12%;
60% sulla parte di redditi distribuiti che supera il 12%.

Se negli ultimi tre esercizi sociali siano stati distribuiti utili superiori al 6% saranno soggetti alla imposta straordinaria progressiva stabilita dal presente articolo solo gli utili eccedenti la media del triennio, nella misura fissata per ciascun scaglione.

Art. 2. — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ad ogni distribuzione di redditi o di riserve e ad ogni attribuzione di utili o di benefici ai soci, sotto qualsiasi forma eseguita.

Art. 3. — Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per gli utili distribuiti derivanti da attività esplicate dalle società commerciali nelle Colonie a mezzo di proprie filiali o succursali, sempre che le società stesse conservino gestioni distinte ed in ogni caso producano all'Ufficio delle imposte regolari contabilità, corredate da ogni elemento probatorio necessario alla ripartizione e separazione dei redditi.

Art. 4. — Con l'attuazione del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 a 7 del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613, convertito nella legge 26 marzo 1936, numero 573.
I « Fondi di riserva speciale vincolati » già costituiti ai sensi del citato decreto, rimangono tali fino allo scadere dei termini dal decreto stesso stabiliti. Essi sono però computati nella determinazione delle riserve di bilancio indicate nel comma primo dell'art. 1.

Art. 5. — L'imposta del 10% stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, colpisce la parte di redditi effettivamente attribuita ai soci dopo l'applicazione della imposta straordinaria stabilita dal precedente articolo 1.

Art. 6. — Per l'attuazione del presente decreto sono applicabili le norme vigenti per l'imposta di ricchezza mobile, comprese le sanzioni comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 7. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze saranno emanate le norme, anche di carattere complementare o integrativo, che potranno occorrere per la completa attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745.

Modificazioni al R. decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325, modificato dal R. decreto-legge 20 luglio 1935-XIII, n. 1293;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare il valore intrinseco della moneta italiana per meglio adeguarlo, anche agli effetti dei rapporti economici, al valore delle più importanti e diffuse monete in circolazione sui principali mercati mondiali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il valore intrinseco della lira italiana è ragguagliato a grammi 4,677 di oro fino per ogni cento lire di valore nominale.

Art. 2. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, il valore della lira italiana, di cui all'art. 1, potrà essere diminuito fino a concorrenza di una ulteriore quota del 10 per cento.

Art. 3. — I biglietti della Banca d'Italia, nonchè i biglietti di Stato e le monete metalliche continuano ad avere nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti il loro pieno valore legale.

Nulla è innovato in ordine al potere liberatorio di tali valute, nè in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche e di ogni privato di riceverle nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria.

Art. 4. — La Banca d'Italia è autorizzata a computare al suo attivo in lire italiane, sulla base aurea fissata dall'art. 1 del presente decreto, tutte le sue riserve in oro o in divise esistenti alla data del 30 settembre 1936-XIV.

Le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca vanno accreditate allo Stato.

Art. 5. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, potranno essere sospese in tutto od in parte le disposizioni in materia di movimenti di capitali e scambi con l'estero emanate in base al R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, nonchè contenute in successivi provvedimenti legislativi.

Art. 6. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, saranno emanate le norme integrative e di attuazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazone del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746.

Disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare disposizioni intese ad evitare perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per la stampa e propaganda;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' vietato vendere merci di qualsiasi natura a prezzi superiori a quelli che, per le vendite all'ingrosso e al minuto, sono fissati dal Comitato centrale di vigilanza sui prezzi e dai Comitati intersindacali provinciali, di cui all'art. 2 del presente decreto.

Per le merci i cui prezzi, all'ingrosso o al minuto, non sono fissati dai suddetti Comitati, è vietata la vendita a prezzi superiori a quelli che dai bollettini dei Consigli provinciali dell'economia corporativa o altrimenti risultino correnti sul mercato nel mese di settembre 1936-XIV.

Art. 2. — La vigilanza sui prezzi delle merci è affidata al Comitato centrale, avente sede presso il Direttorio del Partito Nazionale Fascista, presieduto dal Segretario del P. N. F., o da persona da lui delegata e composto di un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni dell'interno, delle corporazioni, dell'agricoltura e foreste, delle finanze, delle comunicazioni, della stampa e propaganda, del Sottosegretariato scambi e valute, dell'Istituto centrale di statistica, e di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, dei lavoratori dell'industria, del commercio e della agricoltura, dei datori di lavori e dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale della cooperazione.

Il Comitato centrale ha alla sua dipendenza i Comitati intersindacali costituiti in ciascuna Provincia e composti del segretario federale, presidente, di un delegato del prefetto della Provincia, del direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, e di un rappresentante di ciascuna delle locali organizzazioni sindacali interessate.

Potranno, soltanto in casi di comprovata necessità, essere ammesse variazioni di prezzi che siano giustificate da effettivi aumenti verificatisi nel costo delle materie prime e dei prodotti importati o siano connesse a condizioni eccezionali della produzione e del mercato.

Art. 3. — Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non potrà essere aumentato il prezzo delle locazioni degli immobili urbani, a qualunque uso destinati, o dei fondi rustici, anche se altri inquilini o affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

Per lo stesso periodo di tempo, gli affittacamere non potranno aumentare i prezzi applicati al 1° settembre 1936-XIV.

Ogni patto con il quale sia convenuto un prezzo superiore a quello corrisposto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, è nullo di pieno diritto.

Il conduttore, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Art. 4. — Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi vigenti alla suddetta data per le forniture di acqua, di energia elettrica e di gas, per qualunque uso, nonchè alle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, società o privati.

Con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le corporazioni, su richiesta dell'Amministrazione statale cui compete il controllo sulle tariffe e sui prezzi ai quali si riferisce il comma precedente, e sentito il Comitato centrale di cui all'art. 2 del presente decreto, potranno, in considerazione di circostanze eccezionali, essere consentite deroghe al divieto stabilito nel suddetto comma, nei limiti giustificati da tali circostanze.

Art. 5. — Fino al 31 dicembre 1936-XV, nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stessa data dovrà essere continuato il servizio « buoni di albergo » della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo alle condizioni attualmente vigenti.

Per gli anni 1937 e 1938 saranno fissati dal Ministero per la stampa e la propaganda i prezzi che gli alberghi, le pensioni e le locande dovranno obbligatoriamente praticare, nei limiti del massimo e del minimo, che il detto Ministero indicherà.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e per la disciplina del suddetto servizio dei « buoni di albergo ».

Art. 6. — Chiunque violi i divieti stabiliti dagli articoli 1, 4, 5, del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino ad un anno.

Il processo verbale di contravvenzione deve essere rimesso entro le 24 ore al pretore, il quale procede sempre a giudizio direttissimo, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del verbale. La citazione deve essere notificata all'imputato almeno due giorni prima della udienza fissata per il dibattimento. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 503, 504 e 505 cap. del Codice di procedura penale.

A carico dei conduttori di alberghi, pensioni e locande, che non osservino le disposizioni dell'art. 5 del presente decreto, oltre alle pene previste dal comma primo, sarà applicata con decreto del Prefetto della Provincia la sospensione dall'esercizio da 5 a 30 giorni.

Art. 7. — Chiunque accaparri merci, oltre le normali esigenze della propria attività agricola, industriale, o commerciale, in modo e quantità tali da cagionare aumenti di prezzi non altrimenti giustificabili dalle condizioni del mercato, o da turbare in altra maniera il mercato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

Art. 8. — Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, e sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, presidente del Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, potranno essere emanate le istruzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente Regio decreto-legge ed in particolare modo potranno essere indicati, per alcune categorie di merci, i limiti massi delle variazioni da ammettersi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 9. — Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, presidente del Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, di cui all'articolo 2 del presente Regio decreto-legge, d'intesa con i Ministri interessati, potrà disporre accertamenti circa le giacenze di merci presso aziende, magazzini e stabilimenti.

Per tali accertamenti il Comitato potrà valersi anche dell'opera dei Consigli provinciali dell'economia corporativa e della Regia guardia di finanza.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747.

Abolizione del dazio « ad valorem » istituito col R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1187, e facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge n. 1745 e n. 1746 in data odierna;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare il vigente regime doganale alla situazione della produzione nazionale, nonchè alle disposizioni intese a regolare il regime dei prezzi in relazione anche con la nuova parità monetaria;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' abrogato lo speciale dazio sul valore stabilito sulla importazione di talune merci con l'articolo 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successivamente modificato, fermi restando, tuttavia, i dazi sul valore convenzionati in forza di trattati ed accordi commerciali tuttora in vigore in quanto il trattamento di tariffa generale risulti più gravoso di quello stabilito dai detti trattati ed accordi.

Art. 2. — Per il periodo di tempo in cui resterà in vigore il R. decreto-legge n. 1746 in data odierna, è data facoltà al Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, di modificare con propri decreti i dazi doganali e gli altri tributi attualmente applicabili alle merci che si importano nel Regno, nonchè di revocare o modificare i provvedimenti intesi a consentire speciali agevolezze in materia doganale o comunque di tributi inerenti alle merci che formano oggetto di scambi con l'estero.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme concernenti la pratica applicazione dei provvedimenti di cui trattasi.

Art. 3 — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1748.

Istituzione, presso il Ministero dell'aeronautica, di un servizio ispettivo in materia contabile-amministrativa degli Enti aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, concernente i ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che detta norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici;

Visto il R. decreto 22 marzo 1934, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito presso il Ministero dell'aeronautica un servizio di ispezioni che sarà disimpegnato da funzionari della categoria amministrativa di grado non superiore al 6°, in numero corrispondente a quello dei Comandi di Zona aerea territoriale.

I funzionari predetti avranno l'incarico di eseguire ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili-amministrativi e saranno posti alla dipendenza delle Direzioni generali interessate. Essi saranno surrogati nel ruolo organico del proprio grado con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Art. 2. — Sono abrogati gli articoli 14 e 15 del R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1749.

Sistemazione nel ruolo transitorio dei massaggiatori civili degli ospedali militari di sei grandi invalidi ciechi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1925-III, n. 1206, concernente provvedimenti vari riguardanti personali dell'Amministrazione della guerra;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari e telefonisti civili delle Amministrazioni militari, di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, possono essere conferiti non oltre sei posti ad altrettanti ciechi di guerra che alla data del presente decreto siano in servizio come operai con mansioni di massaggiatore presso stabilimenti sanitari militari.

Art. 2. — Detti ciechi di guerra saranno inscritti nel ruolo secondo l'ordine determinato dalla data di assunzione in servizio; a parità di tale data la precedenza sarà stabilita dall'età.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 125. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1750.

Concessione al personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente il coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme concernenti la facoltà al personale suddetto che cessa dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli agenti che abbiano cessato o cessino dal prestare servizio presso Aziende di pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi, o che abbiano cessato o cessino di appartenere al personale di ruolo di dette Aziende, senza aver conseguito diritto a pensione, secondo le norme per la previdenza del personale ferrotramviario, hanno facoltà di continuare la loro inscrizione al fondo di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

Le relative domande dovranno essere presentate all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione dal servizio o dalla data in cui gli agenti cessino dall'appartenere al personale di ruolo. Per coloro che abbiano già cessato dal servizio o abbiano già cessato di far parte del personale di ruolo, il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

In ogni caso dovranno essere riversati all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'atto della domanda, i contributi di previdenza eventualmente rimborsati, aumentati dell'interesse calcolato al tasso del 4,50 per cento.

Art. 2. — Gli agenti che si valgono della facoltà sopradetta debbono versare all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo in misura non inferiore a quello medio corrisposto, cumulativamente, da essi e dalle Aziende esercenti, per gli ultimi sei mesi di servizio, e non superiore alla misura suddetta aumentata di un terzo; e hanno facoltà di aumentarlo successivamente di un decimo ogni tre anni, sino al massimo di dieci decimi.

Tuttavia, gli agenti che, alla data di cessazione dal servizio o alla data in cui hanno cessato dall'appartenere al personale di ruolo, abbiano compiunto almeno 20 anni di servizio utile per la pensione o che, continuando la contribuzione volontaria a norma del presente decreto, vengano a raggiungere il periodo di 20 anni utili per la pensione, possono sospendere il versamento del contributo.

In tal caso la pensione sarà liquidata col verificarsi delle condizioni di cui ai successivi articoli 3 o 5, computando ai soli fini del conseguimento del diritto, ma non della misura della pensione, anche gli anni compiuti dopo la sospensione del versamento dei contributi volontari

Art. 3. — Gli inscritti hanno diritto di conseguire la pensione con le stesse modalità e nella stessa misura che sono o saranno stabilite per il personale di ruolo, tenuto conto, agli effetti del computo del servizio, oltre che della disposizione dell'art. 21 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, anche dei periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma del presente decreto.

Per il personale delle Aziende municipalizzate esercenti pubblici servizi di trasporto, inscritto alle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli Enti locali anteriormente al 1° gennaio 1919, non sarà tenuto conto dei periodi di contribuzione volontaria, di cui al presente decreto, agli effetti del raggiungimento del diritto alla pensione nei confronti delle predette Casse di previdenza.

Per gli agenti che si valgono delle facoltà di prosecuzione volontaria dei versamenti, la invalidità che conferisce diritto alla pensione è quella determinata nel successivo art. 4.

Art. 4. — L'inscritto si considera invalido quando la sua capacità generica di guadagno sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo di quella normale.

La invalidità viene accertata dai sanitari dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e in caso di contestazione l'accertamento è deferito, su domanda dell'inscritto, ad un collegio composto di tre medici: uno designato dall'Istituto suddetto, uno dall'inscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della Provincia di residenza dell'inscritto.

Gli accertamenti del collegio medico sono definitivi.

Art. 5. — Possono anche conseguire la pensione gli inscritti che abbiano raggiunto i 55 anni età, se addetti ai servizi attivi, o i 60 anni, se addetti ai servizi sedentari, con almeno 20 anni di servizio utile, calcolati nel modo previsto dal precedente art. 3, purchè versino all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'atto del pensionamento, una indennità nella misura unica di un anno della retribuzione raggiunta negli ultimi sei mesi di servizio e sulla quale sono stati versati i contributi di previdenza.

Art. 6. — La misura della pensione a favore degli inscritti si calcola nel modo stabilito dalle disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

Per coloro che hanno prestato servizio anteriormente al 1° gennaio 1919, si applicano le disposizioni transitorie contenute negli articoli 21, 22 e 23 del suddetto regolamento.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di questa, gli inscritti si considerano agenti addetti ai servizi attivi od a quelli sedentari a seconda della qualifica acquisita, in conformità al regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, al momento della cessazione dal servizio o alla data in cui hanno cessato dall'appartenere al personale di ruolo.

Art. 7. — In caso di sospensione dei versamenti è concessa agli inscritti che non abbiano conseguito il diritto a pensione, la facoltà di chiedere, entro il termine dei sei mesi dalla data dell'ultimo versamento, la restituzione dei contributi di previdenza versati dal 1° gennaio 1919 fino alla data di inizio della contribuzione volontaria di cui all'art. 1, sotto deduzione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, di cui al decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 (convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473), al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e al R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 1155), e, per coloro che non sono soggetti a tale assicurazione, sotto deduzione di quattro quindicesimi dei contributi di previdenza, che rimarranno accreditati a loro favore con la forma dei versamenti facoltativi. I rimanenti contributi versati volontariamente in conformità del presente decreto verranno accreditati nel ruolo dell'assicurazione facoltativa.

Per gli inscritti che non si avvalgano di tale facoltà nel termine stabilito dal precedente comma, i relativi contributi saranno trasferiti, a cura dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, nel ruolo dell'assicurazione facoltativa, salvo per la parte di contributi eventualmente dovuti per l'assicurazione obbligatoria.

Tale trasferimento non avrà luogo nei riguardi di coloro che, alla data di sospensione dei versamenti, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, secondo comma, del presente decreto.

Art. 8. — Per tutto quanto non contrasta col presente decreto, l'inscritto e la sua famiglia conservano i diritti derivanti dalle disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, in quanto siano applicabili.

Art. 9. — Le disposizioni del presente decreto si estendono al personale inscritto alle Casse speciali di previdenza istituite presso le Aziende in quanto l'ordinamento delle Casse medesime lo consenta.

Le modificazioni da introdurre negli statuti delle suddette Casse speciali, per coordinare le norme in essi contenute con le disposizioni degli articoli precedenti, saranno deliberate dagli organi a ciò autorizzati secondo gli statuti medesimi e saranno sottoposte all'approvazione governativa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro. 378, *foglio* 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1751.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Monica, in Atripalda (Avellino).

N. 1751. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto e di mutua assistenza nei riguardi della Confraternita di S. Monica, in Atripalda (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1752.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Vito in Burgio (Agrigento).

N. 1752. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Vito in Burgio (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1753.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto dei Fratelli Cristiani d'Irlanda (Cristian Brothers) con sede in Roma.

N. 1753. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto dei Fratelli Cristiani d'Irlanda (Cristian Brothers) con sede in Roma, via Marcantonio Colonna, 19.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1754.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Teresiane del Terz'Ordine in Boville Ernica (Frosinone).

N. 1754. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Teresiane del Terz'Ordine, con Casa generalizia in Boville Ernica (Frosinone) e viene autorizzato il trasferimento a favore del su indicato Istituto di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 500.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° ottobre 1936-XIV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Popolare Cosentina di Cosenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Popolare Cosentina di Cosenza e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al capo III, titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3914)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 settembre 1936-XIV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani);
Considerato che la situazione della predetta Società è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3904)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 settembre 1936-XIV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado (Trieste).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado (Trieste);
Considerato che la situazione della predetta Cassa è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado (Trieste) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3906)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 settembre 1936-XIV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa al « Piccolo Credito » di Fontanelle (Parma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione del Piccolo Credito di Fontanelle (Parma) la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del sopracitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione dell'azienda predetta è tale da rendere necessario il proposto provvedimento;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo Credito, in liquidazione, Società cooperativa in nome collettivo con sede in Fontanelle, frazione del comune di S. Secondo Parmense (Parma).

La ordinaria procedura di liquidazione in corso dell'azienda stessa è sostituita con quella speciale prevista al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sopra citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3908)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 settembre 1936-XIV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Società di risparmio e prestiti Bogliunese di Bogliuno (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Società di risparmio e prestiti Bogliunese di Bogliuno (Pola) in esito ad istanza prodotta dal commissario governativo della Società stessa, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Società di risparmio e prestiti Bogliunese di Bogliuno (Pola) è revocata e la Società stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3916)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 settembre 1936-XIV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione in cui versa la Cassa predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3918)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 settembre 1936-XIV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale di Cattolica.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vista la sentenza del Tribunale di Forlì in data 27 luglio 1936-XIV, che dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti della Banca commerciale di Cattolica;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Banca commerciale di Cattolica e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3920)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 settembre 1936-XIV.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Spoleto ad esercitare il credito agrario.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, numero 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti gli articoli 32 e 33 delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificato con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154 e del 14 giugno 1930, n. 139.

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vista la domanda, in data 23 giugno 1936-XIV, della Banca popolare cooperativa di Spoleto;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Spoleto, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'articolo 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, nel territorio del comune di Spoleto, con le norme e condizioni dettate dal Regio decreto-legge predetto e dal regolamento approvato con il decreto interministeriale del 23 gennaio 1928.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1936-XIV.

Riacquisto della cittadinanza italiana da parte del sig. Dino Antonio Alberto Martin Wedard.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che con decreto Ministeriale 10 gennaio 1929 venne inibito il riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Dino Antonio Alberto Martin Wedard, nato a Pisa il 15 luglio 1897 da Ugo e da Matilde Franciosini;

Ritenuto che il predetto fin dal giugno u. s. ha riacquistata la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per essersi arruolato nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, imbarcandosi per l'Etiopia;

Veduto il parere favorevole del Consiglio di Stato, Sezione prima, in data 26 agosto u. s.;

Visto l'art. 9 citato e l'art. 7 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 10 gennaio 1929 con cui veniva inibito il riacquisto della cittadinanza italiana al nominato Dino Antonio Alberto Martin Wedard è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3893)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Siena.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera 5 agosto u. s., n. 18670, con la quale il presidente dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di essere autorizzato ad acquistare in nome e per conto della predetta Opera dai signori prof. Alberto Neri, Carla Neri in Pietrocola, Partini Carlo, Tommaso Giuseppe, Ida nei Sembroloni, Giuseppina e Luisa, lo stabile con giardino, posto in Siena, via Fiorentina, 4, composto di vani 21 e piani 3, descritto al catasto urbano del comune di Siena in sez. F, part. 1183 art. di stima 750 con rendita imponibile di L. 4000 al prezzo di L. 135.000, per costruire la Casa della Madre e del Bambino;

Ritenuta la necessità e la convenienza dell'acquisto;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare in Siena, l'immobile sopra descritto al prezzo di L. 135.000 per costruirvi la Casa della Madre e del Bambino.

Il notaio rogante dovrà accertarsi, sotto la sua responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3895)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1936-XIV.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Caronni Maria di Marcellina.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Caronni di Marcellina, nata a Costantinopoli il 5 dicembre 1889 trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Caronni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 agosto 1936 del Consiglio di Stato, Sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Caronni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3892)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare mediante donazione un terreno sito in Nuoro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera 18 agosto c. a. n. 17858, con la quale il presidente dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di essere autorizzata ad acquistare, in nome e per conto della predetta Opera, in Nuoro, mediante donazione, deliberata nei modi di legge da quell'amministrazione provinciale, un terreno segnato nel catasto rustico di Nuoro, al foglio n. 44 mappale 47, della estensione di mq. 1710, valutato L. 30.000 occorrente per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino;

Ritenuta la necessità e la convenienza dell'acquisto;
Visti gli atti fra i quali la perizia di stima dell'ufficio tecnico provinciale di Nuoro;
Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare, in Nuoro, mediante donazione, dalla Amministrazione provinciale il terreno sopra indicato per costruirvi la Casa della Madre e del Bambino.

L'ufficiale rogante dovrà accertarsi sotto la sua responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3894)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1936-XIV.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali ad acquistare due lotti di terreno in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la deliberazione 18 febbraio 1936 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali stabilisce di acquistare dalla Società Anonima Romana Costruzioni Edilizie in liquidazione due appezzamenti di terreno (lotti 10 e 71) siti in contrada Parioli, di mq. 1000 circa l'uno e di mq. 950 l'altro, al prezzo di L. 200 al mq. allo scopo di costruirvi due palazzine per gli impiegati nelle adiacenze della sede dell'Istituto.

Il primo di detti appezzamenti è contraddistinto nel catasto terreni della città di Roma alla mappa 153 coi mappali 7111, 1789 e 1794 parte, confina: a nord-ovest col viale Parioli, e nord-est con proprietà Fiammingo, a sud-est con proprietà della marchesa Olga Campanari, a sud-ovest con la proprietà Nunes; il secondo è contraddistinto nel catasto terreni della città di Roma alla mappa 153 coi mappali 4776, parte 4777 parte, 4778 parte, confina e sud-ovest con via Chebini e per tutti gli altri lati con residua proprietà della Società venditrice;

Visti la relazione 31 luglio 1936 del notaio Giustini di Roma, nonchè il verbale di perizia giurata 26 giugno 1931 ing. Carlo Roccatelli col quale è stato determinato il valore dei due lotti di terreno;
Visto l'art. 22 della legge 2 giugno 1930, n. 733;

Decreta:

L'Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali è autorizzato ad acquistare dalla Società Anonima Romana Costruzioni Edilizie in liquidazione i suoli sopradescritti alle condizioni sopra riportate.

Roma, addì 30 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3923)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1936-XIV.

Disposizioni concernenti la Lotteria Ippica di Merano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito in legge con la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativa all'istituzione di una Lotteria Ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il Nostro decreto 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo, con cui è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria predetta per l'anno 1936-XIV;

Visto il Nostro decreto in data 18 settembre 1936-XIV, in corso di registrazione, che fissa la data di estrazione della Lotteria;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze (Servizi del lotto) che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento medesimo;

Decreta:

Il capo sezione del Ministero delle finanze cav. uff. dott. Domenico Gallo è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti e dei nomi dei cavalli iscritti alle corse, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento sulla Lotteria e degli articoli 95 e 96 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In caso di impedimento del detto funzionario è delegato il primo segretario del Ministero delle finanze cav. dott. Leopoldo Moschetto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(3910)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1936-XIV.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406

Decreta:

Articolo unico. — Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per l'esercizio 1936-1937, quali sindaci effettivi i signori:

Comm. dott. Cordella Luigi, direttore capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

Comm. rag. Di Taranto Modestino, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finanze;

Comm. rag. Malagoli Evaristo, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze,

e quali sindaci supplenti i signori:

Cav. uff. dott. Bertini Salussè, capo sezione nel Ministero delle corporazioni;

Cav. rag. Bertero Romualdo, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3911)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 17 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al signor Robert Yvon Merillon, console generale di Francia a Milano.

(3926)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita P. R. 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 26.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore della rendita Prestito Redimibile 3,50 % n. 341019 di L. 800 cap. nom. con decorrenza 1° luglio 1934, intestato ai minori Jaforte Giovanni, Giuseppina e Francesco di Vincenzo domiciliati in S. Anastasia (Napoli), la detta rendita proviene dal consolidato 5 % il cui certificato numero 419601 di L. 40 rendita annua, intestato come sopra, è stato presentato senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse dei titolari della rendita (art. 169 regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3924)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 17 — Numero del certificato provvisorio 22432 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Gasparato Sante fu Celestino, domiciliato a Villa di Teolo (Padova) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 18 — Numero del certificato provvisorio 22443 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Vigolo Gaetano fu Antonio, domiciliato in Villa di Teolo (Padova) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 19 — Numero del certificato provvisorio 9016 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Comune di Mongrassano (Cosenza) — Capitale L. 2000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di razione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3913)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per trasferimento di titoli di rendita ex consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

È stato chiesto il trasferimento al nome di Pregnolato Ellenia e nascituri da Pregnolato Luciano della partita di rendita ex consolidato 5 % n. 096421 di annue L. 180 ora intestata ai figli nascituri di Pregnolato Leone-Luciano fu Angelo, domiciliato in Adria (Rovigo).

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione, previo cambio per conversione del titolo suindicato con quello del Redimibile 3,50 % (1934) n. 43959 di L. 126 (3600).

Roma, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3925)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Cosentina di Cosenza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Popolare Cosentina di Cosenza e la messa in liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il disposto dell'art. 66 del Regio decreto-legge suddetto:

Nomina il comm. dott. Girolamo Castello a commissario liquidatore; i sigg. cav. uff. avv. Giovanni Caruso, cav. rag. Francesco Palaja e barone Fabio Passalacqua a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3915)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza per la Cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani);

Dispone:

Il rag. Carlo Ramo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani) ed i sigg. avv. Filippo Russo, Vincenzo Alagna e Filippo Sinacori sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3905)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per il « Piccolo Credito » di Fontanelle (Parma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo Credito di Fontanelle (Parma) in liquidazione, e dispone la sostituzione della procedura di liquidazione in corso, con quella prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità del disposto dell'art. 66 del Regio decreto-legge suddetto;

Nomina:

Il rag. Giuseppe Dovara fu Pio, presidente del Collegio dei ragionieri di Parma, a commissario liquidatore; i sigg. mons. canonico Alberto Bertogalli fu Luigi, prof. don Luigi Campanini fu Ferdinando, Redento Fiorenzi fu Vincenzo ed Ercole Tonna fu Giuseppe a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3933)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado (Trieste).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado (Trieste);

Dispone:

Il cav. Vittorio Troiani di Giovanni, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa gradese di prestiti e risparmio di Grado (Trieste) ed i sigg. Bartolomeo Grigolon di Luigi, cav. Giuseppe Polidori fu Nicola, rag. Mario Miani fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3907)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società di risparmio e prestiti Bogliunese di Bogliuno (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Società di risparmio e prestiti Bogliunese di Bogliuno (Pola) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Kreissl Antonio fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Società di risparmio e prestiti Bogliunese di Bogliuno (Pola) ed i sigg. Vlassich Francesco fu Matteo, Glavich Casimiro fu Antonio e Marti Bruno di Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3917)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Giovannangelo Di Pilla è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Beato Simone Fidati » di Cascia (Perugia) ed i sigg. dott. Claudio Trinchini, dott. Luigi Altieri e Riccardo Ciani sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3919)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale di Cattolica.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vista la sentenza del Tribunale di Forlì in data 27 luglio 1936-XIV, che dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti della Banca commerciale di Cattolica;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 25 settembre 1936, in corso di pubblicazione, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla suddetta Banca e dispone la messa in liquidazione della medesima con le norme di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità del disposto dell'art. 66 del decreto suddetto;

Nomina il sig. rag. Giuseppe Ferrari a commissario liquidatore; i sigg. cav. avv. Aldo Perrotta, Pericle Guerino Ghinassi, direttore della Banca popolare di S. Giovanni in Marignano, e cav. Alfredo Baldelli a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati » rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3921)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936 e successivo provvedimento 19 febbraio 1936;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formata:

1. Ariatti Laura . . . . con punti 58,25
2. Capponi Emma . . . . » 53,25
3. Guardati Maria . . . . » 52,50
4. Mercuri Florinda . . . . » 51,12
5. Fatichenti Assunta . . . . » 50,25
6. Balducci Milena . . . . » 49,62
7. Colombaroni Velia . . . . » 48,87
8. Gamberini Nella . . . . » 48,37
9. Tugnoli Iolanda . . . . » 45
10. Mori Norma . . . . » 44,12

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna col quale si è approvata la graduatoria su riportata;

Visti gli atti del concorso e le disposizioni legislative vigenti e tenuto conto delle aspirazioni circa la sede espresse dalle candidate;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici per le sedi a fianco di ciascuna indicata le seguenti candidate:

1. Ariatti Laura a S. Elpidio a Mare;
2. Capponi Emma a Castignano;
3. Guardati Maria a Fermo (Capodarco);
4. Mercuri Florinda a Montelparo;
5. Fatichenti Assunta a Montegallo;
6. Baldoni Milena a Montappone;
7. Colombaroni Velia a Montegranaro;
8. Tugnoli Iolanda a Monsampietro Morico;
9. Mori Norma a Roccafluvione.

Ascoli Piceno, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: FORMICA.

(3384)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.